

TORNATA DEL 1° MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Giuramento del Senatore Norante — Relazione sui titoli del Senatore Piacentini — Cenni necrologici dei Senatori Sagredo, Taverna e Dragonetti — Comunicazione del Presidente del Consiglio — Annunzio d'interpellanza del Senatore Rossi Alessandro al Ministro della Guerra — Volazione per la surrogazione di un Commissario alla Giunta per la contabilità interna — Sorveglianza degli Uffici — Discussione del progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle Provincie della Venezia e di Mantova — Domanda del Senatore Bellavitis, cui rispondono il Senatore Tecchio Relatore, e il Ministro di Grazia e Giustizia — Istanza del Senatore Chiesi sull'art. 1 — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore De Foresta, cui risponde il Relatore — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli art. 1 e 2 — Proposta del Senatore De Foresta di soppressione del 3° capoverso dell'art. 3°, appoggiata dal Senatore Musio — Modificazione proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia, accettata dalla Commissione — Approvazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 — Dichiarazioni dei Senatori Chiesi, Musio e Lauzi sull'art. 8, cui rispondono il Ministro Guardasigilli e il Relatore — Approvazione degli art. 8 e 9 — Emendamento proposto dal Ministro Guardasigilli all'art. 10 e modificato dalla Commissione — Osservazioni del Senatore Conforti, e proposta di un nuovo emendamento — Dichiarazioni del Ministro Guardasigilli — Approvazione dell'art. 10 ed ultimo del progetto di legge, coll'emendamento del Senatore Conforti — Raccomandazione del Senatore Chiesi, cui risponde il Ministro Guardasigilli — Proposta del Relatore della Commissione pel rinvio al Ministro di Grazia e Giustizia delle petizioni sul progetto di legge testè discusso.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

È presente il Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, ch'è approvato.

Lo stesso legge il seguente sunto di petizioni:

N. 4476. Il Sindaco del Municipio di Minerbe (Verona) fa istanza perchè coll'attuazione della legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, venga in quel Comune stabilita una Pretura con sede notarile.

N. 4477. Parecchi abitanti di Chioggia in numero di 507 fanno istanza che col progetto di legge per l'unificazione legislativa delle Provincie di Venezia e di Mantova venga fatta facoltà di stabilire in quella città la sede di un Tribunale civile e correzionale.

N. 4478. Diversi Comuni della provincia di Venezia e di Mantova, in numero di 133, fanno istanza al Senato perchè voglia emendare il progetto di legge per l'unificazione legislativa in quelle provincie, eliminando l'art. 3 del progetto stesso, ed aggiungendolo nell'art. 4 la facoltà al Governo del Re di aumentare i

Tribunali civili e correzionali, sentito il voto dei Consigli provinciali.

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore Generale delle Gabelle, di 50 esemplari della *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi nel 1870.*

Il dottore Angelo Sesta, di un suo scritto per titolo: *Intimi rapporti fra la costituzione fisica e morale dell'uomo con la costituzione politica della Società.*

Il Ministro di Grazia e Giustizia, di dieci esemplari della *Statistica giudiziaria civile e commerciale dell'anno 1869.*

Il dottore Alberto Cornaglia, d'un suo *progetto di ferrovia Pinerolo-Carignano-Chieri.*

L'ingegnere Angelo Manfredi, delle sue *Osservazioni sulla nuova proposta dell'ingegnere Possenti, di sistemazione del basso Po.*

Chiedono il congedo di un mese i Senatori Sclopis, Sylos Labini, Di Castagnetto e Serra Domenico, che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Se-

nato il Senatore Norante, prego i Senatori Mazzara e conte Amari a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Norante, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Senatore Norante del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Invito il Relatore del III Ufficio a riferire sui titoli a Senatore dell'avvocato Piacentini.

Senatore Gulciccoli, Relatore. L'avvocato Giuseppe Piacentini, nato nel 24 gennaio 1803 a Collecchio, provincia di Rieti, fu nominato Senatore del Regno con Decreto 1 dicembre 1870, ed iscritto alla Categoria (20) dell'Articolo 33 dello Statuto.

Il Piacentini, che è una illustrazione del Foro Italiano, sostenne varie importantissime cariche; fece parte della Consulta istituita da Pio IX nel 1847; e quando questo Pontefice concesse lo Statuto Costituzionale, venne il Piacentini dalla provincia di Rieti eletto deputato alla Camera. Poco appresso, fuggito il Pontefice a Gaeta, fu il Piacentini uno dei componenti la Commissione Governativa, e venne nominato Commissario straordinario pel Dicastero di Grazia e Giustizia.

Era tenuto nel 1860 in tale pregio per vastità di dottrina, e per potenza d'ingegno, che fu officiato dal Conte di Cavour a voler far parte della Commissione straordinaria legislativa, istituita per la preparazione delle leggi, e gli venne proposta eziandio da quell'insigne statista la nomina a Senatore e quella a Consigliere di Stato. Ma il Piacentini, affranto allora da grave malattia, e colpito da sciagure domestiche, non poté accettare l'onorevole incarico di far parte della Commissione suddetta.

Il Piacentini era testè Consigliere di Luogotenenza in Roma per l'Amministrazione di Grazia e Giustizia; e nelle ultime elezioni venne eletto Deputato dal collegio di Poggio Mirteto.

Per le sovra discorse cose, che vi sono argomento dei meriti distintissimi dell'avvocato Giuseppe Piacentini, che, ripeto, è una delle più eminenti illustrazioni del Foro Italiano, io, a nome del III Ufficio, ho l'onore di proporvi di ammetterlo fra i Senatori del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni del III Ufficio per la nomina dell'avvocato Piacentini a Senatore, voglia alzarsi.

(Approvato.) +

Signori Senatori,

È mio doloroso dovere annunziarvi le nostre perdite e nell'adempirlo mi unisco a voi nel dir *vale* agli estinti.

Nel corso del mese ora finito ci vennero meno tre egregi Colleghi. La pietra del sepolcro si è chiusa sulla spoglia mortale del Senatore Conte Agostino Sagredo, del Senatore conte Carlo Taverna, e su quella del Senatore Marchese Luigi Dragonetti.

Fu il Conte Agostino Sagredo distinto cultore delle storiche e letterarie discipline, e delle arti esimio estimatore. Si ebbe egli i natali in Venezia, e per l'indole sua benevola e per le belle doti dell'animo vi fu altamente pregiato, rendendosi caro ai suoi intimi. Visse vita privata e studiosa, adoperandosi al bene come gli fu possibile; e non piegandosi mai alla straniera dominazione, allorchando pubblicò nel 1856 il suo pregiato libro sulle consorterie delle arti edificatrici in Venezia, non potendo dire di più, dedicò *agli onorati cittadini che, con serbare incolume un patrio monumento, ritornavano in vita delle antiche corporazioni artigiane che quello solo che i tempi concedevano.*

Per la guerra del 1866 mutate le sorti delle Venete Provincie, venne egli a far parte di quest'alto Consesso, ed ebbe quindi la ventura di salutare qui insieme a noi, nello scorso dicembre, il compimento dell'unità della grande patria italiana. Tornato poscia alla sua villa di Vigonovo, nella provincia di Padova, ed ai suoi prediletti studii, vi cessò di vivere, quasi repentinamente, a dì 7 febbrajo, lasciando al Museo Correr della sua città nata i suoi quadri, i suoi libri e l'archivio privato del nobile suo casato che con esso si estinse.

Il conte Carlo Taverna, animato, sino nella sua prima giovinezza, da caldo amor patrio, quando insorse Milano nel 1848, per affrancarsi dall'austriaco dominio, all'illustre Comitato, che divenne in seguito governo provvisorio, e che nelle prime ore della lotta cercava ove adunarsi per provvedere ai supremi bisogni della difficile impresa, offrì spontaneo la propria casa, e fornì larga e signorile ospitalità finchè ne fu uopo. Scacciato lo straniero a furia di popolo dalla città, e seguitone la guerra, prendendo egli servizio nel nostro esercito, per avere combattuto alla Sforzesca ed a Novara, meritossi la medaglia al valore militare. Volti a male gli avvenimenti, e tornata, temporaneamente, la Lombardia in potere dell'Austria, il Conte Carlo Taverna, senza macchiare la sua fede politica, ritornò alla vita domestica, e vi rimase fino a quando, affrancata definitivamente la patria sua, ebbe l'onore di sedere in Senato. Quale ei poi fosse nelle domestiche mura, e quale sia stata la sua benefica e cittadina operosità, ve lo mostri il lutto che circondò la sua bara, e l'aver egli, morendo, per penoso malore, a' 13 del finito febbrajo, donato alla sua Milano il suo prezioso medagliere, lire 25,000 agli Asili infantili di quella città, ed uguale somma all'Opera pia dei Sordomuti di quelle campagne.

La vita del Senatore Marchese Luigi Dragonetti fu precipuamente spesa in servizio della patria e per il trionfo di quei principii di temperata libertà che fino da giovane desiderò che, trionfando, avessero assicurato il prospero avvenire dell'Italia. Nato in Aquila sul cadere del secolo precedente, non ancora o appena trentenne fu dalla sua città nativa eletto Deputato al Par-

lamento Napoletano del 1820, e vi ebbe parte sufficientemente importante, essendone stato Segretario, annoverandosi tra pochi che tentarono moderare le esagerazioni dei partigiani della Costituzione Spagnuola del 1812, allora, con poco savio consiglio, adottata, ed essendo stato uno dei 26 Deputati che il 13 marzo 1821 protestarono solennemente contro l'invasione straniera e l'abolizione del libero reggimento. Nel 1841 malignamente incolpato, per i suoi noti principii politici, di complicità nell'uccisione del Comandante militare d'Aquila, soffrì ingiusta carcerazione; e dopo nove mesi, comunque riconosciuta la sua innocenza dallo stesso tribunale che mandò a morte i colpevoli, venne pria confinato per quattro anni a Montecassino, e poscia mandato in esilio: rifugiatosi a Roma, poté rimanervi sino al 1848, non ostante che la borbonica polizia ne lo avesse voluto espulso. Gli avvenimenti di quell'anno gli riaprirono la via di Napoli, e tornatovi alle faccende politiche, fu Ministro degli affari esteri in quel Ministero rovesciato dalla reazione il 15 maggio, e del quale altri onorandi nostri Colleghi facevano parte. Arrestato poco dopo per supposte incolpazioni, rimase nelle dure carceri di Napoli, e nei fossi di Castel S. Elmo, sino a quando nel 1852, per la sua provata innocenza, fu altra volta esiliato, e poté raggiungere nella terra straniera due de' suoi figli scampati anch'essi a tiranniche persecuzioni. Il 1860, dopo lungo peregrinare, lo trovò a Firenze occupato nella direzione d'un giornale politico-letterario, e come la vittoria, omai non più passeggera, della buona causa lo ricondusse in Napoli, vi fu tosto nominato Consigliere di Stato, e dopo l'annessione delle Province meridionali si ebbe la meritata dignità di Senatore. Il Marchese Luigi Dragonetti fu inoltre letterato di non comune erudizione, ed elegante e facile scrittore, come mostrano le opere sue, che non si appartiene a me rammentare, e così studioso, che dedicava gli estremi giorni della sua grave età alla pubblicazione d'una raccolta degli ultimi suoi scritti, allorchè si estinse, in mezzo al dolore de' suoi cari, in Aquila il 21 dell'or passato febbraio.

Possano le civiche e singolari virtù dei nostri tre compianti Colleghi servire d'utile esempio!

La parola è al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di annunziare al Senato che S. M., con Decreto Reale del 24 febbraio, ha accettato le dimissioni offerte, per motivi di salute, dal Comm. Matteo Racli dalla carica di Ministro Guardasigilli, e con Decreto dello stesso giorno ha nominato a Ministro Guardasigilli il Comm. Giovanni De Falco.

Presidente. La parola è al Senatore Rossi per una interpellanza al Ministro della Guerra.

Senatore **Rossi A.** Io desideravo di muovere una interpellanza all'onorevole Ministro della Guerra, per sapere se e quali provvedimenti abbia presi circa

la riforma dei Capitolati di onere delle forniture dei panni militari.

Io sarei ben contento se il Senato destinasse un giorno in cui io potessi svolgere questa mia interpellanza.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Quando il Senato creda di stabilire questo giorno, io sono sempre ai suoi ordini.

Presidente. Allora, se il Senatore Rossi intende svolgere domani la sua interpellanza, potrebbe farsi subito dopo la lettura del processo verbale, quando il signor Ministro non abbia nulla da opporre.

Ministro della Guerra. Non ho nulla da opporre.

Presidente. Il defunto Senatore Sagredo faceva parte della Commissione di Contabilità interna: bisogna dunque surrogarlo.

Mentre che si farà il sorteggio degli Uffici prego i signori Senatori a formare una scheda con un solo nome per la nomina di questo nuovo Commissario.

Gli altri componenti la detta Commissione sono i Senatori Gamba, Farina, Pasolini e Pallavicini.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* procede al sorteggio degli Uffici, che rimangono così composti):

UFFICIO I.

De Sonnaz
 Meuron
 Della Gherardesca
 Desambrois
 Cipriani Pietro
 De Gregorio
 Arconati
 Griffoli
 Guardabassi
 Arrivabene
 Saracco
 Poggi
 Miniscalchi Erizzo
 Giovanelli
 Marsili
 Manzoni Tommaso
 Beretta
 Pepoli Carlo
 Pasolini
 Audiffredi
 Mameli
 Finocchietti
 Pandolfina
 Fiorelli
 Bisoretti
 Pepoli Giovacchino
 Di Pettinengo
 Serra Orso
 De Gasparis

Colonna Andrea
Sighele
Quaranta
Pallavicini Fabio
Saluzzo
Ricci
Di S. Giuliano
Collacchioni
De-Luca
Lissoni
Della Verdura
Gallotti
Balbi-Senarega
Malvezzi
Persano
Venini
Corsi
Cucchiari
Coppola
Di Sortino
D'Adda
Castiglia
Sant' Elia
Monti
Chigi
Melegari
Satriano
Jacini
Della Rocca
Gravina.

UFFICIO II.

Mezzacapo
Durando
Belgioioso
Vigliani
Ruschi
Di Giovanni
De Falco
Bella
Duchoquè
Norante
Monaco La Valletta
Amari *prof.*
Ginori
Sauli Francesco
Chiavarina
Devincenzi
Alfieri
Cantelli
Burci
Cambray-Digny
Costantini
Pastore
Camerata Scovazzo
S. A. R. il Principe Umberto

Colonna Giovacchino
Linati
Centofanti
Nappi
Sagarriga
Maglione
Fontanella
De Gori
Acquaviva
Salvatico
Salmour
Caracciolo
Pallavicino Mossi
Manzoni Alessandro
Correale
Cornero
Pallavicini Ignazio
Stara
Lo Schiavo
Benintendi
Giovanola
Antonacci
Revedin
Lovera
Ghiglini
Ciccione
Pernati
Bellavitis
Sclopis
Angioletti
Michiel
De Sauget
Paternò
Ricotti
Conforti.

UFFICIO III.

Castelli Michel Angelo
Pasqui
Irelli
Scialoja
Pavese
Brioschi
Pallieri
Casati
Galvagno
Mischi
Gamba
Farina
Araldi
Cavalli
Martinengo
Bonacci
Tonello
Arese
Scarabelli

Siotto Pintor
Ponzi
Tanari
Sylos Labini
Strongoli
Lanzilli
Marliani
Torremuzza
Roncalli Vincenzo
De-Riso
Cabella
Arezzo
Nazari
Imperiali
Elena
Borghesi
Dallavalle
Capone
Colla
Canestri
De Foresta
De Ferrari Domenico
Besana
Grironi
Pironti
Gadda
Plezza
Lambruschini
Spada
Cadorna
Vesme
Cacace
Villamarina
Padula
Vercillo
Bolmida
Laconi
Boncompagni
Bonelli
Serra Francesco Maria.

UFFICIO IV.

Giorgini
Errante
De Larderel
Musio
Rosa
Capponi
Carradori
Giustinian
Cossilla
Pisani
Sanseverino
Astengo
Sappa
Mamiani
Chiesi

Guicciardi
Spinola
Serra Francesco
Castelli Edoardo
Robecchi
Lauzi
Rossi Alessandro
Vegezzi
Calabiana
Imbriani
Doria
Fenzi
Deferrari Raffaele
Mongenot
Gualterio
Camezzi Vertova
Di Bovino
Melodia
Vacca
Torre
S. A. R. il Principe di Carignano
Mayer
Roncalli Francesco
Di Castropignano-D'Amitte
Ambrosetti
Riboty
Cittadella
San Martino
Medici
Sella
Montanari
Zanolini
Piazzoni
Rossi Giuseppe
Pallavicini Trivulzio
Scacchi
Notta
Cataldi
Della Bruca
Di Nociglia
Del Giudice
Varano
Porro.

UFFICIO V.

Di Monale
Cerruti
Possenti
Guiccioli
Bevilacqua
Antonini
Montezemolo
Strozzi
Vannucci
Amari Conte
Mannelli
Caccia

Lauri
 Conelli
 Capriolo
 Marzucchi
 San Vitale
 Barbavara
 Audinot
 Tecchio
 Menabrea
 Bona
 Mirabelli
 Tholosano
 Pallavicini Francesco
 Serra Domenico
 Di San Cataldo
 Miraglia
 Di Castagnetto
 Ceppi
 Tommasi
 Moscuza
 Oldofredi
 Sauli Lodovico
 Gagliardi
 Cipriani Leonetto
 Savi
 Campello
 Di Negro
 Panizzi
 Gozzadini
 Provana
 Bixio
 Spaccapietra
 Borromeo
 Pizzardi
 Di Giacomo
 Sismonda
 Mazara
 Oneto
 Giordano
 Barracco
 Fondi
 Balbi Piovera
 Bufalini
 Cialdini
 Torelli
 Petitti

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Come Relatore della Commissione delle petizioni, mi credo in debito di dichiarare che la Commissione nominata dagli Uffici ora scaduti è pronta a riferire sulle poche petizioni che le furono trasmesse, qualunque volta piaccia alla Presidenza di fissare un giorno, ed al Senato di udirne la Relazione.

Presidente. In altra seduta si udrà la Relazione delle petizioni; intanto i Signori Senatori sono

invitati a deporre la loro scheda per la nomina di un membro della Contabilità interna in surrogazione del Senatore Sagredo.

(Il Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale.)

(Si estraggono i 3 scrutatori, che riescono i Signori Senatori Belgioioso, Alfieri e Lauzi.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA UNIFICAZIONE LEGISLATIVA NELLE PROVINCE DI VENEZIA E DI MANTOVA.

V. *Atti del Senato* n° 25

Prego i Signori Senatori a voler riprendere i loro posti, poichè si apre la discussione del progetto di legge sulla unificazione legislativa nelle provincie di Venezia e di Mantova.

Invito l'onorev. Commissione a prendere il suo posto.

Senatore **Tecchio**, *Relatore*. Mi permetta, Signor Presidente; di fare una rettificazione all'ultimo capoverso che fu aggiunto dalla Commissione all'art. 3.

Presidente. Scusi, Signor Senatore, io credevo di dover dare prima lettura del progetto, perchè non so ancora se il sig. Ministro accetti quello della Commissione.

Senatore **Tecchio**, *Relatore*. È una semplice rettificazione che si può dire di un errore di stampa.

Presidente. Il Signor Ministro accetta il progetto della Commissione?

Ministro di Grazia e Giustizia. Lo accetto in genere, riservandomi di fare le mie osservazioni allorchè si discuteranno gli articoli.

Presidente. La parola è al sig. senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio**, *Relatore*. Al capoverso che venne aggiunto dalla Commissione all'art. 3° del progetto ministeriale fu scritto:

« Tutte le dette provincie dipenderanno dalla Corte di Cassazione stabilita nella sede del Governo. »

Come e dove sta scritto questo capoverso, potrebbe apparire che comprendesse anche quei distretti delle provincie di Mantova, che vanno soggetti alla Corte d'appello di Brescia, e quindi, senz'altro, alla Corte di Cassazione di Torino. Bisogna dunque rettificare la locuzione ne' seguenti termini:

« Le provincie soggette alla Corte d'appello di Venezia dipenderanno dalla Corte di Cassazione stabilita nella sede del Governo. »

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, darò lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Prego i Signori Senatori, che intendono fare delle osservazioni sui singoli articoli, a volerle riservare alla discussione di essi, tenendosi per ora alla questione generale.

La parola è al Senatore Bellavitis.

Senatore **Bellavitis**. Come Italiano, godo altamente che sia tolto questo screzio alla tanto desiderata unità italiana; come Veneto, io sono obbligato verso il Ministero che compie quella unificazione la quale, a parer

mio, era una conseguenza necessaria ed immediata del plebiscito di annessione.

Mi sia permesso però di fare una domanda. Dopo votata questa legge, il Veneto sarà egli interamente parificato alle altre parti del Regno, oppure nel passare il Mincio, si muterà una qualche legge?

Io vorrei che fosse rivolta l'attenzione del Ministero su questo argomento per ciò che riguarda l'istruzione pubblica. Per mezzo di decreti furono applicate al Veneto le stesse leggi vigenti nel Regno, ma non intieramente. L'Università di Padova, per esempio, è ancora retta dalle leggi austriache. Domanderei perciò se questo non fosse il momento opportuno per istabilire il principio generale pel quale anche in questo vi sia perfetta eguaglianza in tutto il Regno.

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Relatore. Se l'interpellanza dell'onorevole Senatore Bellavitis è diretta al Ministero, evi-entamente a me non tocca rispondere. Se mai fosse diretta alla Commissione, soggiungerei che la Commissione non poteva occuparsi che della unificazione legislativa, quanto alle materie che vengono comunemente sotto il nome di *giudiziarie*. Le leggi che riguardano altre materie, come quelle della istruzione, cui alludeva l'onorevole Senatore Bellavitis, certo è che non possono entrare nel presente progetto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non posso da parte mia che ripetere la medesima dichiarazione dell'onorevole Tecchio. L'attuale progetto di legge riguarda l'unificazione legislativa per la materia giudiziaria; le altre materie non possono essere che oggetto di altri studi, e per conseguenza di altri distinti progetti di legge.

Senatore Bellavitis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bellavitis. Ringrazio l'onorevole Ministro della risposta che volle farmi; lo prego peraltro di prendere in considerazione questo mio desiderio, che credo sia generale nella provincia alla quale mi pregio appartenere.

Ministro di Grazia e Giustizia. Lo comunicherò ai miei onorevolissimi Colleghi, ciascuno per la parte che lo può riguardare.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola nella discussione generale, passeremo a quella degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

« Art. 1. Sono estesi alle Provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al Regno d'Italia colla legge del 18 luglio 1867, N. 3841:

« I. Il Codice civile, e le Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale che lo precedono, approvati con R. Decreto del 25 giugno 1865, N. 2358.

« II. Il Codice di procedura civile, approvato col R. Decreto del 25 giugno 1865, N. 2366, ed il R. Decreto 6 dicembre 1865, N. 2611.

« III. Il Codice di commercio, approvato col Regio Decreto del 25 giugno 1865, N. 2364, ed i RR. Decreti 23 dicembre 1865, N. 2712, 2671 e 2672, e 30 dicembre 1865, N. 2727: eccettuate le disposizioni relative alla materia rogolata dalla Legge generale di cambio, promulgata in quelle Provincie colla Sovrana Patente del 25 gennaio 1850, che ivi continua ad aver vigore, iusiemme colle seguenti Ordinanze pubblicate dal Ministero della Giustizia:

« Ordinanza del 6 ottobre 1853, N. 199, relativa agli articoli 7 e 82 di detta legge generale di cambio;

« Ordinanza 2 novembre 1858, N. 197, relativa al n° 4 dell'art. 4, e agli articoli 7, 18, 30 e 99 di detta legge;

« Altra Ordinanza del 2 novembre 1858, N. 198, relativa all'art. 29 della legge medesima.

« IV. Il Codice per la Marina mercantile, approvato col R. Decreto del 25 giugno 1865, N. 2360.

« V. Il Codice penale, approvato col R. Decreto 20 novembre 1859, N. 3783; ed i RR. Decreti del 26 novembre 1865, N. 2590, e del 30 dicembre 1865, N. 2720.

« VI. Il Codice di procedura penale, approvato col R. Decreto del 26 novembre 1865, N. 2598; il R. Decreto 28 gennaio 1866, N. 2782, e la legge 28 giugno 1866, N. 3008.

« VII. La legge sull'Ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, N. 2626.

« VIII. Il R. Decreto 6 gennaio 1866, N. 2755, con cui è stabilita la cauzione da prestarsi dagli uscieri giudiziarii.

« IX. Il R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, per l'ordinamento dello Stato Civile.

« X. Il R. Decreto 26 aprile 1866, che prescrive l'intervento del Segretario comunale nei casi ivi indicati.

« XI. Il R. Decreto 30 dicembre 1865, N. 2721, concernente l'applicazione delle pene stabilite dall'art. 404 del Codice civile.

« XII. Il R. Decreto 6 dicembre 1865, N. 2627, col quale è regolato il gratuito patrocinio dei poveri.

« XIII. La legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica, 25 giugno 1865, N. 2359.

« XIV. La legge sul Contenzioso amministrativo, 20 marzo 1865, N. 2248.

« XV. La legge sui conflitti di giurisdizione, 21 dicembre 1862, N. 1014.

« XVI. Le tariffe giudiziarie approvate coi Decreti Reali del 23 dicembre 1865, N. 2700 e 2701.

« XVII. La legge 26 gennaio 1865, N. 3136, sul reparto delle pene pecuniarie ed altri proventi in materia penale.

« XVIII. Le leggi e i Decreti relativi alle tasse sugli affari, cioè:

Tasse di registro.

« Decreto legislativo 14 luglio 1866, N. 3121, e Decreto Reale 18 agosto 1866, N. 3186.

Tasse di bollo.

« Decreto legislativo 14 luglio 1866, N. 3122, e Decreto Reale 18 agosto 1866, N. 3187.

Tasse sulle Società industriali e commerciali, e sulle Assicurazioni.

« Legge 21 aprile 1862, N. 588.

Tasse Ipotecarie, e Disposizioni sugli Uffici delle Ipoteche.

« Legge 6 maggio 1862, N. 593.

« Legge 11 maggio 1865, N. 2276, per i soli articoli 10 e 11.

« Legge 28 dicembre 1867, N. 4137.

Disposizioni modificative.

« Legge 19 luglio 1868, N. 4480.

« Legge 11 agosto 1870, N. 5784; Allegato M. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola sopra il capo terzo dell'articolo primo.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Io sono lietissimo che il Ministero e la Commissione abbiano esteso alla Venezia il Codice di Commercio del Regno d'Italia.

Ricorderà il Senato che nella seduta del 26 luglio 1867 fu presentata una petizione, se non m'inganno, dalla Camera di Commercio di Verona, colla quale si chiedeva che il Codice di Commercio italiano non fosse esteso alle Province della Venezia, in quanto che il Codice di Commercio Germanico vigente in quelle provincie è più perfetto del Codice Italiano.

Quella petizione suscitò una discussione a cui prese vivissima parte il compianto Senatore Pasini, il quale si fece a difendere e a dimostrare l'importanza del Codice di Commercio Germanico, importanza che certamente nessuno contestava.

La Commissione delle Petizioni, della quale io era relatore, penetrata della necessità dell'unificazione legislativa, propose l'ordine del giorno puro e semplice, che ottenne l'approvazione del Senato.

Io son lieto che con questo progetto di legge il Ministero e la Commissione vengano a confermare il voto che nella circostanza di quella petizione diede il Senato. È però un fatto sostenuto da molti, e forse a ragione, che il Codice Germanico sia migliore del Codice Italiano; è un fatto che nell'altro ramo del Parlamento si tenne un'importante discussione su questo argomento e che vi fu presentato un ordine del giorno per invitare il Ministero a fare nel Codice Italiano, sulle basi del Codice Germanico, tutte quelle riforme che erano richieste dalla civiltà e dal progresso dei tempi e della scienza. Il Ministero non è stato inerte; esso nominò una Commissione composta

di persone autorevolissime e competentissime; ed è cosa indubitata che questa Commissione procedè molto avanti nel lavoro della riforma del Codice commerciale. Credo anzi ch'essa piuttostochè di una modificazione e di una riforma parziale del Codice di Commercio Italiano, si stia occupando della compilazione di un nuovo Codice. Ad ogni modo è certo che questa Commissione ha lavorato alacramente intorno a questo progetto di Codice di Commercio; ed è pure fuor di dubbio che nelle provincie venete anche coloro i quali sono disposti ad accettare l'attuale Codice di Commercio Italiano, desiderano essi pure che sia il più presto possibile attuato questo nuovo Codice, al quale dà opera la lodata Commissione.

Io ho letto un pregevolissimo opuscolo del conte Riboldi segretario di quella Commissione, nel quale sono appunto indicati gli importanti studi che già furono fatti; e si accenna alla speranza che tutto il lavoro potesse compiersi nei primi mesi del passato anno 1870.

Perciò io ho chiesto la parola per pregare l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia a voler fare in modo che il lavoro di questa Commissione sia condotto a termine il più presto che si possa. È verissimo che i cittadini delle provincie venete, per quanto mi consta, sono dispostissimi ad accettare, per desiderio della unificazione legislativa, anche il Codice di Commercio Italiano; ma è pure altrettanto vero che l'opinione pubblica ritiene che il Codice di Commercio Germanico vigente nelle provincie venete sia di gran lunga migliore del Codice Italiano.

L'attuazione del Codice di Commercio Italiano potrebbe arrestare il lavoro dell'encomiata Commissione; potrebbe farne sentir meno il bisogno e l'importanza; quindi, ripeto, io mi sono permesso di chiedere la parola all'unico scopo di pregare il signor Ministro, facendomi interprete pur anche del voto dei Veneti, affinché voglia dare le opportune disposizioni onde il lavoro di questa benemerita Commissione possa essere al più presto possibile compiuto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Comprende il Senato che avendo da pochi giorni l'onore di sedermi su questi banchi, non ho notizie precise di tutto ciò che ha narrato al Senato l'onore Senatore Chiesi. Certo è però che i chiarimenti che egli ha dati possono servire di risposta agli stessi dubbi che egli ci proponeva. Da parte mia, non posso altro che dichiarare che ne prenderò conto, e con tutta sollecitudine cercherò di fare in maniera che sia al più presto possibile compiuto il lavoro della Commissione, e in modo da poterlo presentare al Parlamento.

Senatore **Chiesi**. Io non posso che dichiararmi soddisfatto della gentile risposta datami dal sig. Ministro.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Ho domandata la parola per fare un'osservazione e chiedere uno schiarimento.

L'osservazione è sul numero 3 dell'art. 1 là dove si parla appunto del Codice di Commercio.

Mi pare che non sia senza pericolo il dire che il Codice di Commercio sarà in vigore nella Venezia, eccettuate le disposizioni relative alla materia regolata dalla legge generale di Cambio, circa la quale rimarrà in vigore la legge che attualmente impera nella Venezia medesima.

Questa generica eccezione delle disposizioni relative alle lettere di Cambio può certamente dar luogo a gravi difficoltà per determinare precisamente in quali disposizioni il detto Codice sarà o non sarà in vigore, ed a parer mio, sarebbe preferibile, come diceva, che venissero indicati i titoli che vuolsi non abbiano vigore.

Io non faccio un'opposizione formale a questo riguardo, e nemmeno una proposta, ma prego l'onorevole sig. Ministro e la Commissione di riflettere alla mia osservazione.

Lo schiarimento poi che desidererei, riguarda il modo con cui sarà fatta la pubblicazione dei Codici, e di tutte le leggi che sono indicate in quest'articolo. Parmi che ad una mole così grande di codici e di leggi di vario genere e di diverse materie, non possa applicarsi il modo ordinario per la pubblicazione delle leggi, e che dovrebbero in questa legge stessa stabilire un modo speciale, come si è fatto ogni qualvolta si è pubblicato qualche codice. Prego pertanto il signor Ministro e la Commissione a manifestarmi il loro pensiero a questo proposito ed a provvedere, qualora trovino fondata la mia osservazione.

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Relatore. Quella che al N. 3 dell'articolo 1° è denominata legge generale di Cambio, non è altrimenti una parte del Codice di Commercio germanico, ma è una legge separata e distinta che la Germania ha dettato molti anni innanzi a quel Codice.

La legge cambiaria germanica ha la data del 1850: il Codice di commercio germanico ha invece quella del 1862, o almeno fu pubblicato in quell'anno.

Non c'è pericolo d'antinomia tra la legge cambiaria germanica e il Codice di commercio germanico, perchè quando i Delegati degli Stati e paesi germanici si radunarono nel 1857 a Norimberga per formare il Codice di Commercio, ebbero appunto in vista la legge cambiaria, che già era emanata sino dal 1850, ed è anzi da ciò che ebbero origine quelle Novelle, delle quali l'articolo dice che vengono mantenute in vigore insieme con la legge cambiaria.

Questo mi pare che basti in risposta alla prima interpellanza dell'onorevole De Foresta.

Del resto, fu esaminato accuratamente, tanto da

parte del Ministero, quanto da parte della Commissione, se per avventura tra la legge cambiaria germanica e il Codice di commercio italiano ci potessero essere quelle antinomie che non sono tra la legge cambiaria germanica, ed il Codice di commercio germanico, e siamo rimasti unanimemente convinti che nessuna antinomia esiste; che non si corre pericolo di veruna implicanza tra la detta legge e il Codice di Commercio del nostro Regno.

Quanto alla seconda interpellanza dell'onorevole De Foresta, cioè quando e come si debba fare la pubblicazione dei Codici e delle leggi, che sono indicati in questo articolo 1°, devo rispondere che la bisogna è tutta propria del Ministero, e che il Ministero provvederà, come ne abbiamo fiducia, in modo che questa legge e questi Codici possano venire pubblicati così da lasciar tempo sufficiente perchè vengano conosciuti da tutti, e specialmente dai curiali e dai Magistrati; e se considero che nella provincia Romana i Codici e le leggi vennero pubblicati, o, a meglio dire, ne venne ordinata la pubblicazione col Decreto 27 novembre 1870, e che nondimeno (senza che, per quanto io ne sappia, siano sorte lagnanze) poterono essere attuati in parte col primo gennaio, in parte col primo febbraio, e per l'ultima parte io credo saranno certamente posti in vigore nell'aprile del corrente anno 1871, non posso temere che v'abbia difficoltà a pubblicare nel Veneto in tempo utile le leggi e i Codici dei quali parliamo.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Non avendo fatto che una semplice osservazione, non dovrei replicare a quanto mi è stato risposto; ma mi permetta il Senato che io aggiunga due sole parole, perchè dalla risposta dell'onorevole Relatore mi è sembrato che, o io non mi sono bene spiegato, o forse egli mi ha frainteso.

Io non temo che vi sia antinomia tra il Codice di commercio che verrà posto in vigore nella Venezia, eccettuate le disposizioni relative alle cambiali, e la legge cambiaria del 1850. Il mio timore è che sia troppo vaga la eccezione che si fa delle disposizioni del detto Codice che non saranno osservate, potendosi fare molte questioni per ampliare o restringere quelle disposizioni relative, e ripeto che sarebbe più sicuro il determinarle, escludendo i titoli o capi che trattano delle cambiali.

Del resto, io me ne rimetto al giudizio della Commissione e del Senato.

Quanto poi allo schiarimento domandato da me circa il modo col quale debba essere fatta la pubblicazione dei Codici e delle molte leggi che sono accennate in quest'articolo, io mi permetterò d'osservare, che se questa legge non contiene una disposizione speciale per tale pubblicazione, converrà necessariamente che essa si faccia nelle forme ordinarie, non parendomi che possa essere in facoltà del signor

Ministro di fare quella pubblicazione nel modo che crederà più opportuno e più economico, allontanandosi dalle norme ordinarie; per conseguenza ripeto che le forme ordinarie non mi paiono adatte e opportune per la pubblicazione di tanti Codici e di tante leggi tutte in una volta.

Senatore **Tecchio**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore **Tecchio**, *Relatore*. Quanto alla prima interpellanza od osservazione dell'onorevole De Foresta, debbo ripetere che si mantiene in vigore nel Veneto tutta la legge cambiaria del 1850; e che di conseguenza necessariamente non avranno colà vigore quelle parti del Codice di Commercio italiano che si riferiscono alla materia cambiaria, e che tutti conoscono perchè sono iscritte in appositi Titoli e Capi del detto Codice.

Quanto alla seconda osservazione io non ho inteso nè intendo che sia nell'arbitrio del Ministero di mutare la legge relativa al modo di publicar leggi e Codici. Questa legge è stabilita nell'art. 1 delle Disposizioni generali che sono stampate in fronte al nostro Codice Civile, e che dominano tutta la materia legislativa.

Dico solo, e sono certo che il Signor Ministro, anzichè mantenersi negli stretti limiti di tempo entro i quali avrebbe diritto di stare a tenore delle Disposizioni generali, adoprerà tutta la sua diligenza e la sua sollecitudine affinchè i Codici e le altre leggi possano venir pubblicate, e quindi conosciute colla maggior possibile facilità dal maggior numero possibile di cittadini.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Prendo la parola per una semplice dichiarazione, della quale si potrebbe anche far a meno.

Indubbiamente se nella legge attuale non si scrive veruna disposizione speciale, che provvegga intorno al modo della sua pubblicazione, non si potrà a meno di stare alla regola generale prescritta dal Codice Civile; perchè non credo possibile ad alcun Governo o Ministro di far eseguire una legge, quando non sia pubblicata nei modi prescritti dall'art. 1 del Codice Civile, ovvero secondo una disposizione speciale, la quale faccia parte della legge, che s'intende pubblicare, il che non entra affatto nel caso nostro.

In quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Tecchio, io ne comprendo tutta la gravità; e trattandosi di una gran quantità di leggi, che vogliono essere pubblicate e conosciute, il Governo non trascurerà modo perchè la pubblicazione avvenga il più possibile in guisa che, dal giorno della pubblicazione a quello dell'attuazione loro passi un intervallo di tempo anche maggiore di quello prescritto dall'art. 1 del Codice Civile; ed a questo scopo, quando saremo all'ul-

timo articolo relativo all'epoca in cui dovrà questa legge andar in vigore, vedremo se convenga conservare quella disposizione come è scritta, ovvero se, non potendosi anticipatamente giudicare del tempo in cui possa questa legge venir votata anche dall'altro Ramo del Parlamento, non convenga adottare un'altra formula, che dica che questa legge avrà vigore dopo un dato tempo dalla sua pubblicazione.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'art. 1 per metterlo ai voti.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Permetta, signor Presidente; forse il Senato approverà di buon grado che il nostro signor Presidente sia dispensato dal leggere per la terza volta questo articolo, che è abbastanza lungo; pregherei quindi il signor Presidente a voler mettere ai voti questo mio desiderio.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Vigliani.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Allora passeremo alla votazione dell'art. 1.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 2.

« Il Governo del Re avrà facoltà di fare con Decreto Reale le disposizioni transitorie, e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle leggi sopraindicate.

(Approvato.)

« Art. 3. Nelle Provincie Venete vi sarà una sola Corte d'Appello sedente in Venezia.

« La Corte d'Appello di Brescia estenderà la sua giurisdizione su tutta la Provincia di Mantova.

« Le provincie soggette alla Corte d'Appello di Venezia dipenderanno dalla Corte di Cassazione stabilita nella sede del Governo. »

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Io non posso lasciar passare questo articolo, o dirò meglio l'aggiunta propositavi dalla Commissione, senza fare un'osservazione, o meglio una riserva ed una protesta.

Il Senato sa che contemporaneamente a questo progetto di legge ne è stato presentato un altro a questo ramo del Parlamento in cui si tratta di sapere se debba esservi la Corte di Cassazione unica da stabilirsi nella sede del Governo, o qualche altra Suprema Magistratura. Ora, se noi diciamo in questo articolo che le provincie Venete dipenderanno dalla Corte di Cassazione stabilita nella sede del Governo, secondo me si pregiudica quella grave questione che è soggetto di quell'altro progetto di legge.

Per evitare questo inconveniente meglio sarebbe di non parlare, ed aspettare di provvedere nel progetto concernente la Cassazione, od accompagnare l'aggiunta

da qualche dichiarazione che valga a lasciare intatta la questione.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. L'on. Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. Prendo la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole De Foresta.

Veramente, ognuno sa che pende una questione di altissima importanza, una questione vitale, che sarà quella che dovrà decidere se questo o quello dev'essere l'ultimo grado di giurisdizione che devono adire le parti, e a cui debbonsi sottoporre le questioni per riparare un'ingiustizia; ora, mi pare che l'aggiunta proposta dalla Commissione rechi pregiudizio a questa importante questione.

Io pregherei quindi la Commissione a permettere che quel punto di questione sia riservato al momento, che credo non lontano, in cui si discuterà la legge sulle Corti di Cassazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo, per evitare tutte le controversie, che si potrebbe fare una cosa più semplice, cioè, che quello che oggi crediamo debba esser fatto, si stabilisca pel primo luglio, riservando alla discussione della legge della Cassazione la risoluzione di tutte le altre questioni, se mai ce ne fossero, che possono avere rapporto alla materia stessa.

Ora, secondo il concetto attuale, noi crediamo che le cause della Corte d'Appello di Venezia debbano essere deferite alla Corte di Cassazione che è presentemente a Firenze; ecco il concetto della legge: dunque adottiamo in questo modo l'articolo, e quando poi si discuterà la legge dell'unificazione e ordinamento della Corte di Cassazione, allora si regolerà questa parte come tutte le altre che hanno rapporto alla Corte di Cassazione. Quindi è che a questo proposito si potrebbe dire che « *Le provincie soggette alla Corte d'Appello di Venezia dipenderanno dalla Corte di Cassazione che risiede in Firenze.* »

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Relatore. La Commissione accetta, perchè dicendo: « *stabilita nella sede del Governo* » ha inteso appunto significare « *stabilita in quella città che è la sede del Governo al tempo dell'attuazione della legge.* »

Se questa legge, come dovrebbe avvenire, andrà in attività prima che la Corte di Cassazione venga trasferita a Roma, certamente per le parole « *della Corte di Cassazione stabilita nella sede del Governo* » si intenderà la Corte di Cassazione di Firenze, perchè appunto Firenze è attualmente la Sede del Governo.

Quanto poi alle osservazioni degli onorevoli De Foresta e Musio, che cioè per avventura con quest'articolo si possa pregiudicare la questione del futuro ordinamento della Corte di Cassazione, o di quell'altra

qualunque Suprema Magistratura che le si volesse sostituire, io dichiaro che la questione della Suprema Magistratura non può farsi in questo momento, ma la si potrà fare appunto quando verrà in discussione il progetto dell'unificazione della Cassazione, sul quale è già pronta la Relazione.

Frattanto è certo che, siccome per questa stessa legge, e precisamente per l'articolo primo che abbiamo votato, mandiamo alla Venezia la legge dell'ordinamento giudiziario, che è fondata sul sistema della Corte di Cassazione, e i Codici di procedura civile, di procedura penale, e gli altri, sempre regolati sul sistema della Cassazione; così è indubitabile che nell'articolo terzo si doveva indicare da quale delle Corti di Cassazione dipenderanno le Provincie della Venezia. Altrimenti sarebbe rimasto affatto indeterminato ed incognito qual sia il Supremo Tribunale a cui i ricorsi di Cassazione provenienti dalle Provincie Venete abbiano ad esser presentati.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io sono lieto delle spiegazioni favoritemi dall'onorevole Relatore della Commissione e dal signor Ministro; ne prendo atto ed accetto la modificazione proposta dall'onorevole signor Ministro stesso all'aggiunta della Commissione, e non insisto più nella domanda per la soppressione di questa aggiunta.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Musio. L'unica ragione per la quale l'onorevole Senatore De Foresta ed io abbiamo presa la parola, non era che quella d'intenderci meglio. Ora siamo intesi che ogni questione è riservata al momento in cui si tratterà della unificazione delle Cassazioni; e ci riserveremo a toccare la questione allora. Intanto ringrazio il signor Ministro e la Commissione delle spiegazioni che ci hanno favorite.

Presidente. Domando al signor Relatore in che consiste la variazione che vuol fare in questo articolo.

Senatore Tecchio, Relatore. Consiste solo nel mutare le ultime parole dell'ultimo alinea, dove dice, cioè: *stabilita nella sede del Governo* sostituire di *Firenze.*

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, rileggerò l'articolo per metterlo ai voti.

« *Art. 3. Nelle Provincie Venete vi sarà una sola Corte d'Appello sedente in Venezia.* »

» *La Corte d'Appello di Brescia estenderà la sua giurisdizione su tutta la Provincia di Mantova.*

» *Le Provincie soggette alla Corte d'Appello di Venezia dipenderanno dalla Corte di Cassazione di Firenze.* »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 4

Ne do lettura:

« Il Governo del Re è incaricato di fare con Decreto Reale, prima dell'attuazione della presente legge, una nuova circoscrizione giudiziaria de' Tribunali e delle Preture delle dette Provincie, sentiti i Consigli provinciali.

« I Consigli provinciali saranno convocati per questo oggetto entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, e dovranno, entro egual termine dalla convocazione, trasmettere al Ministro della Giustizia le loro deliberazioni. »

Chi approva quest'articolo abbia la bontà di alzarsi.
(Approvato.)

« Art. 5. Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascun Tribunale e ciascuna Pretura; della popolazione sulla quale è esercitata la giurisdizione, come pure di quella del Comune in cui la Sede del Tribunale o della Pretura è o dovrà essere stabilita; della maggiore o minore distanza tra l'una e l'altra delle Sedi; della facilità dei mezzi di comunicazione; delle condizioni economiche e topografiche.

(Approvato.)

« Art. 6. Il Tribunale di Commercio e Marittimo sedente in Venezia è conservato, e assume il nome di Tribunale di Commercio.

(Approvato.)

« Art. 7. Sarà determinato con Decreto Reale, prima della attuazione della presente legge, il numero dei funzionari che dovranno essere addetti alla Corte d'Appello di Venezia, ai Tribunali, alle Preture, ed agli Uffici del Pubblico Ministero.

(Approvato.)

« Art. 8. I funzionari dei quali siano soppressi i posti o gli Uffici, ed i funzionari meno anziani che eccedessero il numero fissato nella nuova pianta, rimarranno, senza uopo di altro Decreto, collocati in disponibilità dal giorno in cui andrà in vigore la citata legge sull'Ordinamento giudiziario. Potranno tuttavia essere applicati col loro grado e stipendio alle Corti, ai Tribunali, alle Preture, ed agli Uffici del Pubblico Ministero, secondo il bisogno del servizio. »

Senatore Chiesi. Domandò la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io ho chiesto la parola perchè desidero che il Ministero e il Senato prendano atto delle belle parole scritte nella Relazione a pagina 25 in proposito di quest'articolo.

Il Relatore dice:

« E resta del pari fuori d'ogni dubbio che siffatta graduatoria particolare, non altrimenti che quella delle altre Magistrature del Regno che mano mano si vennero riordinando, dovrà avere il suo effetto eziandio per la formazione della *Graduatoria generale* prescritta dalla prima parte del riferito articolo 286, ed egualmente richiesta e dal voto dei Magistrati, e dalla necessità di costituire una e grande la Magistratura italiana. »

Tutti sentono il bisogno dell'unificazione, e ne è una prova questa legge, o Signori. Importa però che sia unificata anche la Magistratura, e che vi sia una sola Magistratura italiana. Ora vi sono diverse graduatorie: i Magistrati sono distinti per regioni: io non dubito di dire, o Signori, che ormai questa distinzione di graduatorie è uno scandalo. È assolutamente necessario che vi sia una sola graduatoria generale. È noto, o Signori, che queste parziali graduatorie regionali producono moltissimi inconvenienti, e tali che molti Magistrati credono di essere offesi nei loro diritti, e fanno reclami al Ministero, il quale non ne ha colpa, perchè è costretto ad applicare l'art. 286 dell'Ordinamento Giudiziario.

Senatore Musio. Domando la parola.

Senatore Chiesi. Si è verificato molte volte questo caso, o Signori. Un Magistrato, che fa parte di una determinata graduatoria, p. e. della graduatoria Napoletana, se viene traslocato sotto altra Corte, conserva la posizione, che aveva nella graduatoria a cui prima fu iscritto; conserva cioè quel grado che aveva nella graduatoria della regione dalla quale fu traslocato. In questa nuova regione, cui egli è applicato, può darsi che sia l'ultimo: intanto si verificano dei casi che nella regione alla quale egli prima apparteneva si diano tali e tanti cambiamenti per cui egli ottenga una promozione.

Quale ne è la conseguenza?

La conseguenza è che questo Magistrato, il quale si trovava, al momento del suo traslocamento in una posizione inferiore a molti Magistrati della regione, a cui fu applicato, a un tratto, in forza dei cambiamenti avvenuti nella graduatoria della regione, alla quale prima apparteneva, e nella quale, come si disse, conservò e conserva sempre la sua posizione, passa innanzi a tutti i Magistrati che si trovano nella graduatoria della regione, nella quale fu traslocato, e così da ultimo che egli era, diventa il primo.

Potete immaginare, Signori, quali dissidii, quali discordanze, quali diffidenze porti questo stato di cose.

La graduatoria generale è un bisogno assoluto: abbiamo unificato tutto: l'unificazione è una necessità sentita da tutti gli italiani, e credo che il Ministero vorrà dar opera onde questa unificazione si effettui ancora nella magistratura.

Quindi mi permetto di fare le più calde raccomandazioni, perchè voglia il Ministero dare una promessa che questa graduatoria generale, per quanto è da lui, sarà il più presto possibile attuata.

Presidente. Il Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. Allorchè pel primo, il non mai abbastanza compianto Senatore e Guardasigilli Cassinis manifestò quest'idea, dico la verità, non potei giungere a capire nè la giustizia del principio, nè la giustizia degli effetti che da questo sistema dovevano derivare.

Gli elementi da cui si desumevano queste graduatorie erano elementi, i quali non contenevano, nè costi-

tuivano alcun fondamento, e fu per necessità stabilito quello della regione.

Gl'inconvenienti manifestati dal Senatore Chiesi sono tali, che i superiori immediati e locali per quanto pongano di buona volontà non possono impedire che alcuni giovani di poco servizio salgano al disopra di vecchi magistrati.

L'esempio a cui accennava l'onorevole Senatore Chiesi si viene verificando moltissime volte. Pochi giorni fa io parlava con uno dei più vecchi consiglieri di Appello, il quale si trovava ancora nell'ultima categoria: perchè?

Perchè fu sovente mandato da un luogo ad un altro, e, si noti, per migliorare il servizio e senza demeriti suoi; ed ora si trova nella categoria di 7000 lire in compagnia di altri magistrati che erano assai più lontani di lui da quella medesima categoria.

Queste cose non sono giuste nè valgono a rendere più attiva e migliore la diligenza di qualche magistrato, e sarebbe necessario un rimedio.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Comprendo bene tutte le gravi ragioni che mi hanno addotto l'onorevole Senatore Chiesi e l'onorevole Senatore Musio intorno alla necessità e alla utilità di verificare le graduatorie per tutti i magistrati italiani. Comprendo come sia questo un atto di giustizia e un atto di politica; un atto di giustizia per impedire quegli inconvenienti di cui si è fatto cenno, un atto di politica perchè se si unifica la legislazione è utilissimo che si unifichino i magistrati che debbono attuare la legislazione medesima; e formandosi una graduatoria generale vengano a scomparire sempre più le distinzioni, e a meglio unificarsi questa gran famiglia italiana.

Perciò da parte mia metterò tutto lo studio per compiere il voto degli onorevoli Senatori Chiesi e Musio.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Ho domandato la parola per fare plauso ai sentimenti manifestati dall'onorevole Guardasigilli e per ringraziarlo.

Senatore Chiesi. Io pure mi associo alle parole dell'onorevole Senatore Musio.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Gli onorevoli Senatori che hanno testè parlato, e con eccellente successo, si sono occupati dei Magistrati del Veneto che rimarranno in pianta, affinchè siano poi posti nella graduatoria generale ed unificata di tutto il Regno.

Io vorrei dire una parola relativamente a quelli che non resteranno; intendo cioè parlare di quell'inciso dell'art. 8, che dice, che *i funzionari dei quali siano soppressi i posti o gli uffici, ed i funzionari meno anziani che eccedessero il numero fissato nella nuova*

pianta, rimarranno senza uopo di altro Decreto collocati in disponibilità.

La mia osservazione si appoggia ad un fatto che si è verificato quando l'ordinamento giudiziario fu applicato alle provincie lombarde.

Allora questa minore anzianità che per la diminuzione degli impieghi venne applicata, lo fu ai meno anziani dei singoli uffici.

Supponiamo che presso il Tribunale di Pavia vi fossero stati tre sostituti Procuratori del Re; essi vennero ridotti a due, ovvero se erano due, vennero ridotti ad un solo, non rammento bene, e fu messo in disponibilità quello ben inteso che era l'ultimo nominato presso quell'Ufficio di procura.

Ora da ciò segui che, mentre per l'accidentale diminuzione di posti piuttosto in uno che in altro Tribunale, rimaneva in disponibilità chi aveva 12 o 14 anni di servizio, per contro e per la semplice accidentalità di non esservi in un dato Tribunale stata diminuzione di posti, rimanesse in attività chi per esempio non contava che 5 o 6 anni di servizio.

Io quindi, sperando che un'eguale benigna interpretazione voglia il signor Ministro della Giustizia dare alla mia osservazione, come la diede favorevole a quella degli onorevoli preopinanti, lo prego che anche su questa materia voglia assicurare il Senato che quando questa disposizione, che parla degli impiegati che, sopravanzando, dovranno essere posti in disponibilità, dovrà essere applicata nel Veneto, si terrà conto non della minor anzianità che per accidentalità possa aver uno in un dato Tribunale, e che più non avrebbe in un altro, ma della anzianità reale di tutti gli impiegati nel loro complesso.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. In verità io non potrei fare all'onorevole Senatore Lauzi una dichiarazione così esplicita come ho fatto per l'onorevole Senatore Chiesi, perchè mi pare che la questione, a cui egli accenna, sia abbastanza seria da meritare accurato esame.

Stando al testo come è ora scritto nella legge, parrebbe che si dovessero i funzionari meno anziani prendere su tutti i funzionari delle Provincie, nelle quali viene questa unificazione ad essere introdotta; ma potrebbe anche darsi che in qualche caso speciale si dovesse altrimenti fare, per cui prego l'onorevole Senatore Lauzi a credere che in codesta questione il Ministero nel momento dell'attuazione farà uno studio accuratissimo, perchè possibilmente non si abbiano a verificare gli inconvenienti ai quali accennava l'onorevole Senatore.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io mi acconcio alle dichiarazioni di benevola intenzione fatte dal signor Ministro, di esaminare questo punto. Io ho accennato ad un la-

mentato inconveniente che accade in Lombardia, e basterà l'averlo accennato perchè il signor Ministro coll'eccellenti intenzioni che ha manifestato, possa procurare che non si verifichi anche nel Veneto.

Senatore **Tecchio**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**, *Rel.* La Commissione non ha fatto, nè far poteva alcuna variazione in questo articolo, quale venne formulato dal Ministero; perchè questo corrisponde precisamente all'articolo generale che fu stabilito e applicato in tutto il Regno in virtù del Decreto 14 dicembre 1865, N. 2636.

Evidentemente la Commissione e il Ministro, intendendo di *unificare*, non potevano avere, nella materia disciplinata dall'articolo settimo del Ministero, od altro della Commissione, altra norma da quella che è scritta nel Decreto 14 dicembre 1865.

Del rimanente conviene anche aver fede nel Ministro che dovrà applicare l'articolo.

Non mi è noto il caso a cui fece allusione l'onorevole Senatore Lauzi; ma conoscendo il Ministro attuale, come conoscevo il suo predecessore, voglio sperare che anche questo articolo sarà applicato nei termini della ragione e dell'equità.

Presidente. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra*.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 9. Il Governo del Re è inoltre incaricato di provvedere con Decreto Reale, prima dell'attuazione della presente legge, alla circoscrizione dei Circondarii del Compartimento Marittimo di Venezia, e stabilire nel litorale Veneto l'Amministrazione della Capitaneria di Porto, introducendo le necessarie aggiunte e modificazioni nelle Tabelle numeri 1 e 2 annesse al Codice per la Marina mercantile di cui al N. IV dell'articolo 1 della presente. »

(Approvato.)

« Art. 10. La presente legge avrà esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1871. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io prego il Senato a prendere in considerazione quanti obblighi si danno al Governo prima dell'attuazione di questa legge, per vedere se il termine che si stabilisce in questo articolo sia sufficiente per poter aver esecuzione la legge medesima.

Nell'art. 5. è detto che nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascun tribunale e ciascuna Pretura; nell'art. 4 è prescritto che devono essere convocati i Consigli provinciali entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, e che entro egual termine, dalla convocazione, dovranno trasmettere al Ministero della Giustizia le loro deliberazioni.

L'art. 9 poi dice che il Governo del Re è inoltre incaricato di provvedere con Decreto Reale, prima del-

l'attuazione della presente legge, alla circoscrizione dei Circondarii del Compartimento marittimo di Venezia, e stabilire nel litorale veneto l'amministrazione della Capitaneria di Porto, introducendo le necessarie aggiunte e modificazioni nelle tabelle numeri 1 e 2 annesse al Codice per la marina mercantile, di cui al N. IV dell'art. 1 della presente.

Vede dunque il Senato che molti carichi si danno al Governo da doversi compiere prima che questa legge possa avere la sua attuazione.

Siamo a marzo: approvata oggi questa legge, deve passare all'altra Camera. Io non so quanto tempo impiegherà la Camera dei Deputati per la discussione della legge stessa: rimarrà allora tempo sufficiente perchè si possano compiere tutti i doveri necessari all'attuazione ed esecuzione di questa legge, prima del 1° luglio 1871?

Per evitare tali inconvenienti io direi che quest'articolo prendesse una formola più generale, cioè: si potrebbe far dipendere l'epoca dell'esecuzione di questa legge dall'epoca della sua pubblicazione, e si potrebbe dire per esempio: « La presente legge avrà esecuzione entro 3 mesi dalla sua pubblicazione ». Con ciò infatti si lascierebbe al Governo il tempo di compiere regolarmente i doveri imposti per l'esecuzione della medesima.

Senatore **Tecchio**, *Rel.* La Commissione non sarebbe aliena dall'accettare la proposta dell'onorevole signor Ministro, per altro con una modificazione, che cioè invece di dire « entro tre mesi dalla pubblicazione della legge », si dicesse « entro tre mesi dalla definitiva approvazione del Parlamento ». È evidente che altrimenti la pubblicazione della legge potrebbe essere troppo a lungo ritardata, e non si saprebbe quando essa sarà per succedere.

Sono verissimi gl'incumbenti che il signor Ministro ha detto dover esaurirsi per parte del Governo prima del luglio 1871, ma questi incumbenti sostanzialmente, riguardo alla maggiore lunghezza del tempo che possono richiedere, si riducono a due: quello della circoscrizione dei Tribunali e delle Preture, e quello della circoscrizione dei circondarii del Compartimento Marittimo di Venezia.

Tutti sanno che siccome di questa bisogna si occuparono tutti i Ministri che man mano hanno assunto il portafoglio della Giustizia; nel Ministero si fecero anche man mano gli opportuni studi, e credo altresì che sieno stati preparati alcuni progetti, ai quali certo il nuovo Guardasigilli non può nè deve soscrivere ciecamente, ma che faciliteranno di molto l'opera sua.

Quanto ai Consigli provinciali, io penso che la legge abbia stabilito il breve termine di 15 giorni appunto per obbligarli a dare prontissimamente il loro voto consultivo; e forse per questo eziandio, che ove si tratta d'interessi municipali, se si accorda troppo tempo a metterli innanzi, sempre si solleveranno nuove domande e nuove difficoltà.

Quando i Consigli provinciali avranno dato il loro voto consultivo, e frattanto tutti i Municipii che domandano nuovi Tribunali o nuove Preture, avranno presentati i documenti e i quadri statistici, che già ebbero cura di apparecchiare; e il Ministro avrà sotto occhio i lavori che sono allestiti nel Ministero; parmi lecito di presumere che l'opera della circoscrizione dei Tribunali e delle Preture non sarà nè molto lunga nè di molta fatica. Ciò dico per riguardo alle incombenze del Ministro della Giustizia.

Riguardo poi alla parte che spetta al Ministro della Marina, o più propriamente al Ministro dell'Agricoltura e Commercio, ch'è la circoscrizione dei circondarii marittimi di Venezia; avverto, essere stato appunto il Ministro di Agricoltura e Commercio, quello che insistette perchè venisse aggiunto a questa legge l'articolo 9, che non esisteva nel progetto del Ministro Raeli, e dalla domanda del Ministro di Agricoltura e Commercio si deve arguire che la materia è da un pezzo studiata; massime se si ricordi che circa due anni addietro una simile domanda era stata promossa per conto del Governo alla Camera dei Deputati, e probabilmente sarebbe stata sin d'allora accettata, se non fossero sopravvenuti altri incidenti i quali diedero luogo alla prorogazione della Camera.

Quindi pregherei il signor Ministro o di mantenere l'articolo 10 quale è, o almeno di limitare con qualche discrezione il termine della pubblicazione.

Anche le leggi più utili hanno i loro avversarii: possono incontrarsi ancora di tali che siano nemici della unificazione legislativa. È pertanto evidente che ove si dica in genere *dalla pubblicazione* senza dire entro qual termine la pubblicazione si debba fare, si lascia libero il varco a nuove obiezioni da parte dei nemici, e negli amici si induce la diffidenza. Sopra tutto è da notare che, se il tempo dell'attuazione sia concretamente stabilito nella legge, tutti, anche i meno diligenti, studieranno subito e fervidamente le nuove leggi, i nuovi codici: ma se invece il termine si lasci indefinito, gli studi o non si imprenderanno, o saranno lenti, e per ciò medesimo poco proficui.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nella disamina dell'art. 10 della presente legge in cui si dice: « La presente legge avrà esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1871 » faceva osservare che, poichè bisogna soddisfare a diversi obblighi che si enunciano nella legge stessa, potrebbe avvenire che per il tempo il quale trascorre per la disamina di questo progetto di legge nella Camera dei Deputati, la presente legge non si trovasse pronta nel tempo stabilito da questo articolo per la sua attuazione. Allora bisognerebbe ricorrere un'altra volta al Parlamento, non potendo il Ministero prendersi questo arbitrio, di derogare alle norme stabilite nell'art. 1

delle Disposizioni Generali del Codice civile circa alla pubblicazione delle leggi.

L'onorevole Senatore Tecchio, Relatore della Commissione, faceva osservare che, se per avventura si desse al Ministero la facoltà domandata, potrebbe ingenerare la convinzione in alcuni che questa legge non andasse in vigore se non in tempo assai lontano.

Riguardo alla prima proposta del Ministero, io trovo in realtà che è un po' larga, e per ciò che riguarda la proposta dell'onorevole Relatore, mi sembra che potrebbe dirsi: Ma come? voi volete che la legge sia pubblicata in tempo determinato dopo che sarà approvata dal Parlamento? Ma che cosa si intende per Parlamento?

Se intendete per Parlamento la Camera dei Deputati, il Senato e il Re, non si vede come possa esservi la data certa della sua approvazione. Se volete intendere per Parlamento la Camera dei Deputati, ed il Senato solo, allora costringete il Potere Esecutivo a dovere assolutamente pubblicare una legge, che egli ha il diritto e la facoltà di non pubblicare, anche quando sia stata approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato. Per conseguenza io direi, senza accettare nè l'una nè l'altra proposta, che invece di fissare la pubblicazione di questa legge al primo luglio 1871, si potrebbe fissare al primo agosto od al primo settembre, ed allora si avrebbe una data certa, e si toglierebbero tutte le difficoltà.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per mio riguardo non trovo difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Senatore Conforti, e la ragione che mi muove in favore di questa proposta è appunto quella di poter avere pubblicata la legge, e che possa avere esecuzione, perchè può benissimo succedere che se ne ritardi la discussione, e che poi non si possa ottenere dal Parlamento una proroga all'esecuzione della medesima.

Dirò ancora due parole in risposta all'onorevole Senatore Tecchio, il quale manifestava il desiderio di avere un tempo un po' più discreto dalla pubblicazione di questa legge. Se l'onorevole Senatore Tecchio conta sulla data, può scorgere benissimo che il tempo di tre mesi che io domandava dalla pubblicazione di questa legge, non era lungo, poichè bisogna prima pubblicare la legge, e dovendola pubblicare il termine di 15 giorni prescritto dall'art. 1 del Codice Civile per renderla esecutoria, mi pare un termine assai ristretto per poter prendere cognizione di tutta questa grande quantità di leggi; ed infatti ci è stato appunto fatta raccomandazione di dare un po' più di larghezza tra il tempo della pubblicazione ed il tempo dell'esecuzione della legge; aggiungete a questo il mese necessario perchè il Consiglio dei Ministri dia il suo voto, ad avrete già un mese e mezzo, pur sempre suppo-

nendo che tutto cammini a corsa di posta. Poi le deliberazioni per le circoscrizioni richiedono pur esse un tempo, onde si vede che nella domanda di tre mesi dall'epoca della pubblicazione non vi era indiscrezione.

Ciò non pertanto, per togliere ogni difficoltà, non ho nessuna ragione per non accettare la proposta dell'onorevole Conforti, che la legge vada in esecuzione in agosto, od in settembre, ossia in quel tempo che il Senato può credere che possa avere esecuzione.

Se la Camera la vota sollecitamente, essa potrebbe avere forse la sua attuazione fin dal 1° luglio, epperò la mia proposta sarebbe più abbreviativa di quella dell'onorevole Conforti: ad ogni modo rendo giudice il Senato in proposito della deliberazione a prendersi.

Senatore Conforti. Si potrebbe dire: *La presente legge avrà esecuzione a cominciare dal 1° agosto 1871.*

Presidente. Il Ministro accetta questa proposta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho detto le ragioni per cui mi rimetteva alla prudenza del Senato: avrei desiderato stabilire un termine tale, che non escludesse la probabilità che l'esecuzione della legge potesse aver effetto prima ancora del luglio: ma non intendo farne una questione: mi rimetto alla prudenza del Senato.

Senatore Conforti. Allora proporrei che l'articolo dicesse: *La presente legge avrà esecuzione a cominciare dal 1° settembre 1871.*

Presidente. La Commissione accetta?

Senatore Tecchio, Relatore. La Commissione aderisce.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. Rileggo l'articolo coll'emendamento proposto dal Senatore Conforti, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva scrga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho cominciato colle raccomandazioni; permetta il Senato che con una nuova raccomandazione io finisca.

Nella seduta 19 febbraio 1868 il Senato approvò la legge sulla professione degli avvocati e dei procuratori. Nella seduta 2 dicembre 1868 approvò la legge sul notariato. Ora siamo nel 1871: importa che la unificazione sia estesa ancora alle professioni di avvocato e di procuratore, e io mi sono permesso di prendere la parola per pregare l'onorevole sig. Ministro a voler fare in modo che anche queste leggi siano al più presto possibile approvate ed attuate.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto la raccomandazione e ne terrò conto per quanto sarà possibile.

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Rel. Non posso dubitare che il Si-

gnor Ministro solleciterà quanto è possibile la legge degli avvocati e dei procuratori: giacchè, come membro della Commissione che ha esaminata la legge per la Cassazione, consenti ed approvò che nella Relazione si facesse in proposito una espressa raccomandazione al Guardasigilli.

Ora per sdebitarmi del carico di Relatore, annuncierò che sono state presentate al Senato parecchie petizioni di città e di comuni che dimandano nuovi tribunali, nuove preture, nelle provincie venete.

Queste petizioni sono pervenute dopo che la Commissione aveva rassegnata al Senato la sua relazione. Voglio sperare che i petenti si saranno persuasi che la Commissione aveva preso in considerazione l'argomento su cui versano le loro domande, e lo aveva nella massima, favorito per quanto è compatibile e con una buona circoscrizione giudiziaria, e coi rispetti debiti alla finanza.

A ogni modo, la Commissione propone che il Senato deliberi di rinviare tutte le Petizioni al Ministro di Grazia e Giustizia.

Debbo pure soggiungere che da varie parti mi vennero fatte istanze perchè in questa legge si intromettessero certi Decreti i quali in fatto non hanno carattere che di *Regolamenti*, e non racchiudono disposizioni di natura legislativa.

Riguardo a codesti Decreti la Commissione si è astenuta, e doveva astenersi dal proporre che vengano promulgati.

La promulgazione de' Decreti regolamentari sta nelle competenze del Potere Esecutivo; di che abbiamo parlato abbastanza nella nostra relazione.

Il Potere Esecutivo è da questa legge autorizzato a fare tutte le disposizioni transitorie e tutte le leggi che sono necessarie alla completa attuazione della legge medesima. Quanto ai Decreti di indole regolamentare, spetta a lui il decidere sotto la propria responsabilità, se e quali di essi abbiano a venire nelle provincie venete pubblicati.

Presidente. La Commissione intende fare una proposta?

Senatore Tecchio, Relatore. La sola proposta che fa la Commissione è che il Senato voglia deliberare che siano rinviate al Ministro di Grazia e Giustizia le petizioni delle quali ha fatto cenno.

Presidente. Metto dunque ai voti il rinvio domandato della Commissione.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Prego, i signori Senatori che non avessero ancora deposto la loro scheda, di volerlo fare, perchè gli scrutatori possano riferire nella seduta di domani il risultato.

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente:

Al tocco. Riunione negli Uffici per la loro costituzione e per l'esame della legge sul passaggio dalla

TORNATA DEL 1° MARZO 1871.

1^a alla 2^a categoria e sul riassoldamento con premio.
Alle due Sedute pubblica per la interpellanza del Senatore Rossi al Ministro della Guerra, e successiva-

mente pel seguito della discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).